

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (1184) (1)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 211 e passim
ANSELMI Tina, ministro della sanità . .	214
CIACCI (PCI)	214
COSTA (DC), relatore alla Commissione	212, 214
GIUDICE (Sin. Ind.)	213
PITTELLA (PSI)	213
SPARANO (PCI)	213

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato:

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

C I A C C I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (1184) (1)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

Prego il senatore Costa di illustrare alla Commissione il disegno di legge.

C O S T A , *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a poco più di un anno di distanza dall'approvazione, in sede deliberante, presso questa Commissione, del disegno di legge n. 477, oggi siamo nuovamente costretti a riprendere l'argomento per la constatata mancata applicazione della precitata legge.

Il disegno di legge n. 447 dettava le « norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamelibranchi ».

Tale normativa si rese necessaria dopo la tristemente nota limitata epidemia di colera che afflisse nel 1973 alcune zone dell'Italia meridionale. Fu, infatti, in quella occasione che venne individuata tra le cause di contagio della epidemia la immissione in commercio di molluschi portatori di infezioni, perchè provenienti da coltivazioni site in acque inquinate.

D'altra parte il settore era disciplinato dalle leggi 4 luglio 1929, n. 1315, e 30 aprile 1962, n. 283, norme cioè che non avevano tenuto presente l'alta concentrazione patogena che si sarebbe riscontrata a distanza di qualche anno, specie nei bacini di mare adiacenti alle grandi città.

Il problema trova una sua autentica definitiva soluzione con la sistemazione di tutte le reti fognanti e di tutti gli scarichi a mare, che negli anni passati sono stati costruiti senza alcuna razionalità. Tuttavia, in attesa della completa sistemazione delle fogne e degli scarichi, la legge n. 192 del 2 maggio 1977 rappresenta una normativa tesa a risolvere il problema della depurazione dei molluschi coltivati ed importati. Sono previste, quindi, in tale normativa la identificazione delle zone ove viene consentita la coltivazione dei molluschi e le modalità per l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta, con la conseguente abolizione della indiscriminata concessione delle licenze, rilasciate senza alcuna garanzia preventiva di sicurezza di sterilità sia per quanto attiene le zone prescelte per la coltivazione sia anche per quanto si riferisce agli sta-

bilimenti di selezione, imballaggio e smistamento dei molluschi stessi.

L'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, prevede la classificazione delle acque marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli, nonché quelle utilizzate per la molluschicoltura.

Il predetto articolo 2 stabilisce anche che le Regioni dispongano indagini specifiche per la classificazione delle zone, precisando altresì che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, deve essere disposta tale classificazione e che essa deve essere conclusa entro un anno. La classificazione è subordinata all'accertamento delle condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche secondo i criteri fissati dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità.

Tali adempimenti non sono stati, in alcune regioni d'Italia, portati a compimento nei termini precisati dalla legge per una serie di motivi facilmente comprensibili, per cui a distanza di un anno dalla promulgazione della predetta legge si è attualmente in condizioni da non poter ancora vedere applicata la normativa approvata. Per queste ragioni il Ministro della sanità, con il disegno di legge n. 1184 al nostro esame, propone la proroga di sei mesi del termine fissato dall'articolo 2, comma secondo, della legge n. 192 del 2 maggio 1977, stabilendo altresì lo spostamento di ulteriori sei mesi dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi.

Consegue, naturalmente, che con tale spostamento tutto il settore resta ancora disciplinato dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni, con tutte le carenze che in dette norme sono state lamentate.

L'auspicio che la Commissione deve fare è che detta proroga sia definitiva e che trovi le Regioni interessate disposte ad attuare con la dovuta sollecitudine le norme di cui sopra.

Desidero, altresì, aggiungere che l'auspicio primario è che nel contempo siano studiati ed attuati i più ampi ed idonei provvedimenti per contenere ed eliminare l'inqui-

namento lamentato in molte zone costiere della Penisola, in quanto senza l'eliminazione di tale grave inconveniente difficilmente potrà pensarsi di ottenere effettivi sostanziali passi avanti nel campo della lotta contro le malattie infettive.

Per i motivi su esposti propongo che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione, rilevando però che il titolo andrebbe, per ragioni di forma, così modificato: « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ». Si tratterebbe cioè, di una modifica formale (tendente o sostituire la parola « sulla » con le altre « per la »), dettata dalla necessità di riprodurre con assoluta fedeltà l'esatto titolo della legge 2 maggio 1977, n. 192.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G I U D I C E . Molto brevemente vorrei sottolineare quanto già detto dal relatore sulla necessità di far sì che l'attuale proroga sia l'ultima. Noi ci siamo già soffermati, come sapete, in questa sede sulla necessità di una grande sorveglianza sulla produzione e sul commercio dei molluschi eduli lamellibranchi. Si sa che essi sono capaci di filtrare notevoli volumi d'acqua, per cui raccolgono e concentrano batteri in ampio raggio; ma almeno per batteri e *virus* si può provvedere, mediante l'ebollizione, a raggiungere un certo grado di sicurezza, mentre per altri tipi di inquinamento ciò non è sufficiente: ad esempio quelli derivanti dalla vicinanza di industrie, possono essere anche cancerogeni.

Prendiamo quindi atto del fatto che le autorità preposte alla emanazione delle norme non sono riuscite a provvedere in tempo, augurandoci però, come dicevo, che quella in esame sia l'ultima proroga che il Parlamento è chiamato a concedere.

S P A R A N O . Nell'esprimere il nostro voto favorevole non possiamo fare a meno di rilevare con sorpresa come da parte de-

gli organi ministeriali, addetti all'emanazione dei decreti previsti dalla legge n. 192 perchè le Regioni possano intervenire in termini concreti nel settore, si sia lasciato trascorrere già un anno dall'approvazione della legge stessa senza addivenire a nulla di conclusivo. Il provvedimento in esame si va quindi ad aggiungere ad un'altra legge che non trova attuazione, con criteri riduttivi rispetto all'economia essenziale della stessa; il che dimostra come per alcuni servizi che si è tenuti ad eseguire e che dobbiamo cercare di controllare con rigore si lavori non molto celermente. Il settore di cui ci occupiamo con il disegno di legge continua quindi ad essere regolato dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315, nonostante le catastrofi succedutesi lungo le nostre fasce costiere, le catastrofi ecologiche causate dagli scarichi inquinanti degli insediamenti urbani, gli alti tassi degli inquinamenti microbici e chimici, che andrebbero rigorosamente delimitati e controllati, come dicevo, anche per stabilire in quali zone autorizzare le colture di molluschi.

Non dimentichiamo che l'attività in questione costituisce anche un'occasione di lavoro per tutta la categoria dei pescatori, per le cooperative, per il settore della conservazione: per tutto il ramo della pesca, quindi, e dell'industria, unitamente alle connesse attività di esportazione.

Non possiamo, pertanto, che prendere atto della situazione — rammaricandoci, naturalmente, di dover constatare che essa esiste — ed auspicare che il Consiglio superiore della sanità, cui i decreti sono stati trasmessi per i giudizi definitivi, provveda prima dei sei mesi ai propri adempimenti, per fornire alle Regioni gli strumenti necessari per le loro determinazioni.

P I T T E L L A . Noi siamo convinti che difficoltà di rilevante ed innegabile ampiezza abbiano fatto tardare la predisposizione degli schemi di decreto di competenza del Ministro della sanità, e di ciò gli diamo atto. Siamo però anche noi fortemente preoccupati per tali ritardi, per cui cogliamo l'occasione dalla discussione del disegno di legge per invitare l'onorevole Ministro e tutto

il Governo a far sì che si eviti, per quanto possibile, per il futuro, ogni ulteriore proroga dei termini di una legge che dovrebbe operare in settori di tanto rilievo e delicatezza, come quelli che investono la tutela della salute attraverso la tutela ecologica e quella delle acque.

C I A C C I . Non desidero svolgere un intervento, dato che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già insistito ampiamente circa la necessità di addivenire ad una regolamentazione senza ulteriori rinvii; necessità che avevamo già avvertito in sede di discussione della legge n. 192 del 1977, quando anche chi vi parla avanzò un rilievo in proposito.

Ma vorrei chiedere al relatore (scusandomi per non avere approfondito seriamente la materia) se ritiene chiaro il secondo comma dell'articolo 1. Si dice che « l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli è prorogata di sei mesi ».

Ora, è chiaro che la proroga, per quanto riguarda la depurazione, la cernita e il lavaggio è dovuta al fatto che la classificazione delle acque, di cui si parla al primo comma, non è stata attuata. Poichè non si è provveduto a tale classificazione (e le ragioni sono state spiegate sia nella relazione che accompagna il disegno di legge, sia nella esposizione del relatore), si capisce che bisogna rinviare anche l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita ed al lavaggio. Ma per quanto riguarda la vendita e l'importazione dei molluschi, è ugualmente necessario prorogare di sei mesi l'entrata in vigore della legge?

Vorrei chiedere al relatore a quali articoli della legge n. 192 con precisione ci si richiama; perchè, mentre vedo la necessità di una proroga per quanto riguarda i primi tre aspetti, non mi sembra necessaria e neppure utile una proroga per gli altri due aspetti, cioè la vendita e l'importazione.

Per la vendita (basta scorrere la legge) vi sono disposizioni che riguardano, per esempio, le apparecchiature refrigeranti: si dice che in attesa, per un certo periodo, si può

usare il ghiaccio, purchè non venga a contatto con il prodotto. Sono previste, insomma, delle misure che potrebbero essere subito applicate; ma può darsi che io abbia capito male e perciò chiedo un chiarimento al relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C O S T A , *relatore alla Commissione*. Credo di avere interpretato il disegno di legge nel modo più semplice, come si evince dalla sua enunciazione, vale a dire nel senso che il termine per iniziare la classificazione degli specchi d'acqua, prescritta a cura delle Regioni, è prorogato di 6 mesi.

La legge originaria prevedeva sei mesi per l'inizio della classificazione e un anno per la definizione dei termini della classificazione stessa. Qui si propone uno spostamento di sei mesi per l'avvio della prima fase e di sei mesi per l'entrata in vigore della disposizione che stabilisca la tipologia degli specchi d'acqua dove è consentita la coltivazione dei molluschi.

Questa è l'interpretazione che io do del disegno di legge; ma siccome il provvedimento è d'iniziativa governativa, penso che il Ministro qui presente possa meglio di me chiarire la portata del provvedimento stesso.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Rendendomi anzitutto conto delle preoccupazioni e di un certo disappunto che gli onorevoli senatori hanno espresso per questa richiesta di proroga, voglio rassicurarli nel senso che, con il conforto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, i due decreti previsti dall'articolo 2 della legge n. 192 (concernenti: norme circa i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone d'acqua sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamelibranchi e delle zone utilizzate per la molluschicoltura; norme circa i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamelibranchi, elenco delle specie di mollu-

schì eduli depurabili e modalità del trattamento di depurazione) sono stati pubblicati l'8 maggio (cioè in data di ieri) nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, da questo punto di vista il Ministero ha adempiuto a quanto di sua competenza. Certamente c'è da completare quell'insieme di adempimenti che permettano la definizione di tutta la parte attinente al Ministero e soprattutto della legislazione di competenza regionale, alla quale le Regioni non hanno potuto finora provvedere stante la mancata emanazione dei decreti circa la normativa che ho prima citato.

In questo senso, pertanto, confermo l'interpretazione che anche il relatore ha dato del disegno di legge, il quale, fortunatamente, dati gli adempimenti già avvenuti, non avrà bisogno di ulteriori proroghe.

Accolgo la modifica al titolo del disegno di legge, per una necessità di coordinamento con la legge n. 192.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è prorogato di sei mesi.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei

molluschi eduli è prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

In accoglimento della proposta del relatore, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI